

UMBRIA

Leggi edilizie regionali

06/12/2011

Sostituzione amianto con impianti fotovoltaici

A cura di Confappi

Bando rivolto alle imprese. Sono previsti 3 diversi "pacchetti" di interventi. Il primo sui micro-impianti (da 5 a 20 kW) con costo massimo ammissibile pari a 45 euro al mq. Il seconda da 5 a 100 kW per gli impianti architettonicamente integrati sull'edificio con caratteristiche innovative con costo massimo ammissibile di 2.500 €/kWp. Il terzo da per impianti da 20 kW in su con caratteristiche innovative ai sensi del Decreto 05/05/2011 con costo massimo ammissibile di 3.500 €/kWp. Nei primi due casi il contributo non potrà superare 50.000 euro, nel terzo, 100 mila euro.

Determinazione dirigenziale 6 dicembre 2011, n. 8967

Bur 14 dicembre 2011, n. 57, supp ord. N. 3

26/09/2011

A cura di Confappi

Autocertificazione vincoli idrogeologici

Sostituita l'autorizzazione per gli interventi edilizi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici con la certificazione del professionista abilitato, solo per gli interventi definiti dall'art. 3 della L.R. 1/2004 (Norme in materia di attività edilizia). Si tratta in sostanza di tutti gli interventi edilizi, comprese le nuove costruzioni. Per quelli non edilizi rimane ferma la necessità della preventiva autorizzazione della comunità montana.

Delibera giunta 26 settembre 2011, n. 1068

Bur 26 ottobre 2011, n. 47

28/09/2011

Regole per individuare il Rup

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

In un regolamento di sei articoli, l'Umbria fissa le modalità, i tempi e le procedure per la nomina del responsabile unico del procedimento, così come previsto dalla legge 3/2010 sulla disciplina regionale dei lavori pubblici. L'atto risolve importanti questioni procedurali. In particolare vengono stabiliti tempi certi per la nomina del Rup, che non devono essere superiori a 30 giorni dalla programmazione dell'intervento: inoltre si stabilisce che la qualifica possa essere affidata a dipendenti che non ricoprono incarichi dirigenziali, purché in possesso di adeguate competenze. Il regolamento definisce inoltre i tempi di sostituzione del Rup e detta criteri sul tema della nomina dei collaboratori del responsabile.

Regolamento regionale 28 settembre 2011, n. 8

Bur del 5 ottobre 2011, n. 43

17/06/2011

Costi sicurezza

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

La Regione detta le linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici. Il provvedimento attua l'art. 23 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 e ha l'obiettivo di dare supporto alle stazioni appaltanti che, nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito delle gare per l'affidamento di lavori pubblici, devono indicare separatamente (rispetto all'importo dell'intervento) il costo della sicurezza, l'onere per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata. Parametri che devono, inoltre, essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare. Le linee guida varate dalla Giunta si applicano per i bandi, gli avvisi o le lettere di invito che saranno pubblicati o trasmessi dal prossimo 1 ottobre 2011

Dgr 17 giugno 2011, n. 569

Bur 29 giugno 2011, n. 28, supp. n. 1

18/04/2011

Comitato per la qualità' in architettura

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

La Regione ha nominato una commissione tecnica, composta da personale regionale, docenti e rappresentanti dei costruttori e degli ordini, con il compito di definire, entro fine anno, il regolamento attuativo della legge 6/2010, che disciplina la qualità nella progettazione architettonica e che, fino ad oggi, è rimasta lettera morta. Compito del pool di esperti sarà stabilire le modalità con cui organizzare un concorso a tema, annuale, su problemi diffusi sul territorio e che interesseranno aree di volta in volta indicate dai Comuni; un premio regionale, per valorizzare le buone prassi; l'azione supporto alle amministrazioni municipali nella strutturazione di concorsi di idee e di progettazione.

Dgr 18 aprile 2011, n. 365

Bur 8 giugno 2011, n. 25

30/12/2010

Modifica alla disciplina per acquisizione beni e servizi in economia

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

La Regione, a un anno dalla prima attuazione del provvedimento, migliora i contenuti della delibera di Giunta n. 1888/2009, che ha semplificato e snellito gli iter per l'acquisizione in economia di beni e servizi. La modifica adegua, inoltre, la normativa regionale a quanto disposto dall'Autorità di vigilanza sui contratti con una deliberazione del 3 novembre 2010 e, a decorrere dall'1 gennaio 2011, è stabilito che le stazioni appaltanti sono tenute al versamento della quota di contribuzione posta a proprio carico ogni qualvolta l'importo posto a base di gara sia pari o superiore a 40mila euro.

Dgr 30 dicembre 2010, n. 2054

Bur 19 gennaio 2011, n. 3, Supp. ord. .n. 3

23/12/2010

Riformate le regole sugli ampliamenti

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

L'Umbria riforma la legge 13/2009. Il nuovo provvedimento, prorogato fino al 2012, consente ampliamenti volumetrici variabili a seconda dell'intervento e del tipo di zona su cui insiste l'immobile. Possibile ingrandire gli edifici residenziali, produttivi e in aree rurali. Le percentuali consentono incrementi fino al 25% e demolizioni e ricostruzioni fino al 40% o al 50% nelle aree industriali da bonificare (incluso amianto), previ interventi di miglioramento energetico.

Legge 23 dicembre 2010, n. 27

Bur 29 dicembre 2010, n. 61

13/12/2010

Linee guida bonifica siti inquinati

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

In attuazione a quanto prescritto dal Codice Ambiente, l'Umbria detta le linee guida e i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. Il provvedimento definisce il ruolo delle istituzioni coinvolte nei procedimenti e uniforma gli iter. In allegato alla delibera è predisposta anche l'apposita modulistica, disponibile e scaricabile in formato elettronico sul sito web regionale.

Dgr 13 dicembre 2010, n. 1814

Bur 19 gennaio 2011, n. 3, Supp. ord. n. 3

25/10/2010

Riforma Piano Casa

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

L'Umbria riforma la legge 13/2009 sul Piano casa. Il nuovo provvedimento, prorogato fino al 2012, consente ampliamenti volumetrici variabili a seconda dell'intervento e del tipo di zona su cui insiste l'immobile. Possibile incrementare di volumetria sia gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva, oltre a quelli presenti in aree rurali. Le percentuali consentono incrementi fino al 25% e demolizioni e ricostruzioni fino al 40% o al 50% nelle aree industriali da bonificare (incluso amianto), previ interventi di miglioramento energetico. Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27 Bur del 29 dicembre 2010, n. 61
Prezzario regionale La Regione ha approvato il nuovo listino prezzi di riferimento per le stazioni appaltanti del territorio che devono mandare in gara opere pubbliche. L'elenco prevede anche una sezione dedicata ai costi per la sicurezza dei lavoratori.

Dgr 25 ottobre 2010, n. 1482

S.S. al Bur del 29 dicembre 2010, n. 61

11/10/2010

Costituzione comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali

A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore

Come previsto dall'articolo 15 della legge 12/2010, che ha riordinato la disciplina sulle valutazioni ambientali, la Giunta regionale dell'Umbria istituisce il Comitato regionale di coordinamento, che avrà il compito di esprimere pareri e formulare proposte sul regolamento attuativo previsto dalla stessa legge 12/2010,

svolgere una funzione consultiva per la Giunta regionale in ordine alle valutazioni ambientali, fornire un parere sul catalogo degli indicatori. Fanno parte del Comitato il dirigente del servizio regionale Valutazioni ambientali, 2 esperti in epidemiologia e sanità pubblica designati dalle Ausl di Perugia e Terni, 2 esperti di Arpa, 1 tecnico di Anci, un tecnico per ciascuna amministrazione provinciale, 1 rappresentante del Ministero per i Beni culturali, 1 esperto designato dall'Uncem.

Dgr 11 ottobre 2010, n. 1396

Bur 17 novembre 2010, n. 53

03/08/2010

Collaudo in corso d'opera in zona sismica

A cura di Raffaele Lungarella, Il Sole 24 ore

Dallo scorso 28 agosto per tutti i lavori di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica (e loro varianti sostanziali) è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. È il risultato della modifica introdotta all'articolo 18 della legge regionale 5/2010 che disciplina le modalità di vigilanza e controllo sulle opere e costruzioni in zone sismiche. Il collaudo statico deve essere eseguito in corso d'opera, a meno non occorra attendere l'ultimazione delle opere per potere ispezionare e controllare gli elementi da collaudare.

Legge 3 agosto 2010 , n. 17

Bur 5 agosto 2010, n. 36

05/07/2010

Piccoli impianti fotovoltaici e principio di precauzione

A cura di Raffaele Lungarella, Il Sole 24 ore

Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici possono richiedere di sottoporre a valutazione di impatto ambientale (Via) anche gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1.000 kWh, se ritengono che – per stare al di sotto di questa soglia ed evitare la Via – un grande impianto sia stato frammentato. Lo ha stabilito la giunta regionale definendo gli indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli installati al suolo e potenza superiore a 20 kW. Per stabilire se tra più impianti di piccola taglia ci sia effettivamente una interconnessione funzionale occorre considerare la distanza dell'uno dall'altro: se è inferiore a 500 metri l'applicazione del principio di precauzione deve indurre l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione a richiedere l'attivazione di una procedura di assoggettabilità a Via.

Dgr. 5 luglio 2010, n. 968

Bur 9 luglio 2010, n. 31, Supp. ord. .n. 1

27/04/2009

Prestazioni per l'edilizia sostenibile

A cura di Confappi

Edilizia sostenibile: approvato dalla Giunta il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, in attuazione della legge regionale n. 17/2008. Secondo lo spirito del protocollo Itaca, la regione ha predisposto uno screening degli interventi edilizi scandito in 22 diverse schede, che permettono di estrapolare un punteggio, utile anche ai fini di eventuali contributi. Si va dal livello di

urbanizzazione, al collegamento con i mezzi pubblici e alla vicinanza ad attività culturali e commerciali, fino ai parametri di risparmio energetico, alle prestazioni dei materiali, alle emissioni di anidride carbonica, ai sistemi di riciclaggio delle acque, all'isolamento acustico, ai sistemi di cablaggio, all'illuminazione naturale, alla disponibilità di documentazione tecnica del fabbricato (il cosiddetto fascicolo o libretto).

Dgr 27 aprile 2009, n. 581

Bur 27 maggio 2009, n. 24, Supp. ord. .n. 1

18/11/2008

Edifici nuovi : fonti rinnovabili e risparmio idrico

A cura di Confappi all'avanguardia nella tutela energetico-ambientale per nuove costruzioni e ristrutturazioni integrali. Con la legge n. 17 del 18 novembre 2008 la piccola Regione dell'Italia centrale, dà per prima applicazione pratica a una disposizione della Finanziaria 2008 di impressionante vaghezza, riguardante il risparmio idrico e detta disposizioni più rigide per l'uso di fonti rinnovabili. Ricordiamo che la Finanziaria (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire dovrà essere subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell'edificio, anche alle "caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche". L'Umbria mette in pratica questa regola, imponendo il recupero delle acque piovane quando si verificano due condizioni: tetto dell'edificio superiore a 100 metri quadrati e presenza di aree verdi irrigabili pertinenti all'edificio con superficie superiore a 200 metri quadrati. La capacità totale di accumulo è resa particolarmente elevata in caso di tetti di oltre 300 mq. Unica eccezione possibile è la costruzione di edifici pertinenti. Le acque recuperate saranno riciclate a vantaggio delle aree verdi pubbliche o private, dell'alimentazione delle reti antincendio, degli autolavaggi, degli usi domestici compatibili (questi ultimi previo parere dell'Azienda sanitaria locale). Gli strumenti urbanistici fisseranno le percentuali minime di permeabilità dei suoli, da calcolare sull'intera superficie dei nuovi insediamenti, che non deve essere inferiore al 60% in quelli residenziali e al 40% negli altri. Anche nei parcheggi con superfici impermeabili e capienza da 50 posti auto in su, vanno raccolte le acque piovane e trattate con sistemi di separazione e raccolta degli olii inquinanti. La legge n. 17/2008 copia quella nazionale nel pretendere nelle nuove costruzioni energia elettrica da fonti rinnovabili (in genere, fotovoltaico) in grado di garantire 1 kW per ciascuna unità abitativa e 5 kW per edifici industriali oltre 100 mq. Impone però i 5 kW anche alle attività artigianali, agricole, direzionali, commerciali e per servizi. Diviene poi indispensabile installare nelle nuove costruzioni pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, con copertura non inferiore al 50% del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata. Possono però essere documentati impedimenti tecnici che non consentano di raggiungere le soglie minime. Inoltre vengono esclusi gli edifici nei centri storici e fatti salvi i vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici che intralcino le opere. Viene poi privilegiato l'uso di materiali biocompatibili nelle costruzioni. Infine viene varata la certificazione di sostenibilità ambientale rilasciata dall'Arpa, che, come chiarisce la stessa legge, è diversa dalla certificazione energetica, ma ne comprende i risultati. Essa andrà allegata ai rogiti ed è facoltativa gli interventi edilizi dei privati. Tuttavia chi la fa potrà ottenere contributi nonché riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione(oltre eventuali incentivi fiscali comunali).

Legge 18 novembre 2008, n. 17

Bur 26 novembre 2008, n. 54

10/07/2008

Valorizzazione centri storici

A cura di Confappi

Dedicata alla "rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici" questa norma traccia sia il quadro degli strumenti di pianificazione urbanistica sia quello delle agevolazioni e degli incentivi. Impone innanzitutto ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o con il centro storico di estensione superiore a 14 ettari la redazione del quadro strategico di valorizzazione, inteso come una serie di analisi e prospettive riguardanti le funzioni, le azioni strategiche pluriennali, il piano economico e finanziario, la qualificazione della segnaletica, l'elenco dei beni di valore culturale, storico e ambientale, la promozione e sviluppo di centri commerciali naturali, centri polifunzionali e via elencando. Per gli interventi convenzionati

non è dovuto il contributo di costruzione. Richiede poi l'individuazione degli Arp (ambiti di rivitalizzazione prioritaria), cioè le aree con degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. All'interno degli Arp e dei centri i proprietari di unità immobiliari in locazione che si avvantaggino di agevolazioni stipulano convenzioni della durata di 8 anni riguardanti canoni convenzionati. Sempre negli Arp gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica per il riuso di edifici o di isolati di superficie utile coperta superiore a 500 mq, ovvero a 1.000 mq nel caso di centri storici di estensione territoriale maggiore di 14 ettari, possono beneficiare di quantità edificatorie premiali commisurate anche in base agli oneri di urbanizzazione sopportati. I premi di volumetria hanno valori monetari convenzionali: tali valori non possono superare il 50% dei costi degli interventi negli Arp dei centri storici e il 20% negli Arp esterni. Gli interventi devono essere almeno per l'80% di recupero dell'esistente e non può essere incrementata oltre un terzo la potenzialità edificatoria. Qualora si ricorra a demolizione delle superfetazioni (aggiunte volumetriche incongrue agli edifici), la volumetria eliminata può essere utilizzata all'esterno del centro per nuove costruzioni e ampliamenti. Prevista anche la cessione di aree o la realizzazione di servizi pubblici in cambio di nuova volumetria. Varati mutui a tassi convenzionati.

Legge 10 luglio 2008, n. 12

Bur 16 luglio 2008, n. 33, Supp. ord. .n. 1

21/05/2008

Regolarità contributiva dei cantieri

A cura di Confappi

Integrazione della legge urbanistica umbra con norme sulla regolarità contributiva delle imprese edili. Il direttore dei lavori deve trasmettere il Durc al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente: le modalità in un futuro regolamento. Deve inoltre trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, il Durc, nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi. Le imprese inadempienti sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza delle amministrazioni pubbliche. Le sanzioni sono pari all'uno per cento dell'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa e comunque tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 10.000 euro. Il committente, dietro segnalazione della Cassa edile, deve detrarre dal pagamento lavori la quota contributiva segnalata e versarla alla Cassa edile, che dà via libera al il rilascio del certificato di agibilità da parte dello Sportello Unico dell'Edilizia.

Legge 21 maggio 2008, n. 8

Bur 28 maggio 2008, n. 25

26/03/2008

Autorizzazione unica fonti rinnovabili

A cura di Confappi

Passa dai comuni alle province l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le modifiche e i potenziamenti. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico. Prorogato di due anni (a fine 2008) il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino degli immobili nelle zone terremotate con abusi edilizi, realizzati prima del 31 dicembre 2000, se censiti dai comuni.

Legge 26 marzo 2008, n. 5

Bur 28 marzo 2008, n. 15, Supp. straord. n. 2

31/10/2007

Agenzia regionale per l'ambiente

A cura di Confappi

Modifica della legge di istituzione dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente). Precisati i compiti del Consiglio di indirizzo all'interno della Giunta, che formula gli obiettivi annuali da conseguire e in cui entra un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute. Chiarimenti su nomina e funzioni del Direttore generale dell'Arpa. Reso più omogeneo il trattamento economico del personale.

Legge 31 ottobre 2007, n. 29

Bur 7 novembre 2007, n. 48

13/02/2007

Regole per le piscine

A cura di Confappi

Si fissano i requisiti di igienico- sanitari, di vigilanza e burocratici per le piscine, con esclusione di quelle di pertinenza di case singole o condomini fino a quattro unità abitative e di quelle all'interno di case di cura, di riabilitazione o termali. I dettagli saranno espressi in un regolamento da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Esso fisserà anche il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti, in relazione alla categoria, pena la chiusura dell'impianto per 5 giorni. per i nuovi impianti è previsto un parere igienico-sanitario delle ASL, con un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività: anche nei condomini devono essere dotati, in locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza. Per la salubrità delle acque e per gli altri requisiti ambientali (ventilazione, illuminotecnici e acustici) ci si rifà Tabella A all'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003. Nei condomini responsabile è l'amministratore, soggetto a sanzioni amministrative da € 300 a € 3.000. (stessa sanzione prevista anche per violazione dei requisiti strutturali). La mancata richiesta del parere igienico sanitario comporta invece sanzioni da 800 a 4.000 €.

Legge 13 febbraio 2007, n. 4

Bur 21 febbraio 2007, n. 8